

CAPITOLATO SPECIALE DI SICUREZZA

1. GENERALITA'

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto costituisce parte integrante dei contratti che l'Azienda committente stipula con le imprese appaltatrici per la esecuzione di lavori e servizi di qualsiasi specie e natura.

Esso si applica altresì, per quanto possibile, ai contratti di acquisto quando questi prevedono la effettuazione di lavori per la costruzione, il montaggio, l'installazione o comunque la sistemazione in opera delle cose acquistate.

1.2 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

1.3 FIGURA DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'appaltatore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali idonee a consentire la instaurazione di un rapporto di appalto lecito.

1.4 SICUREZZA E CONFORMITA' TECNICA DELLE OPERE COMMISSIONATE

L'appaltatore si impegna a consegnare al committente le opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza e tecniche.

I costi ed i compensi che da ciò derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.

1.5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rientra tra gli oneri dell'appaltatore la organizzazione del cantiere, la sua conduzione e la totale gestione dei lavori oggetto del contratto.

Il personale dipendente che l'appaltatore adibirà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire.

1.6 AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna.

1.7 FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva la facoltà, prevista dall'art.1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

2. CONOSCENZA DEI RISCHI

2.1 SOPRALLUOGO CONGIUNTO

L'appaltatore si impegna, nei tempi e con le modalità di seguito specificate, ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni, unitamente al Responsabile di Area o Servizio o un suo delegato (Capo Settore, o Assistente), e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto.

Ciò al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

2.2 VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il verbale di sopralluogo sarà redatto in fase di richiesta di offerta, nei casi in cui il lavoro richiede una preventiva ispezione del cantiere da parte dell'appaltatore; in caso contrario, il verbale verrà redatto prima dell'inizio delle lavorazioni appaltate.

2.3 AREE DI LAVORO

In sede di sopralluogo preventivo verranno stabilite le aree di lavoro interessate all'appalto.

Ove possibile esse dovranno essere delimitate prima dell'inizio delle lavorazioni, a cura dell'appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni e segnalazioni. L'eventuale esistenza di tale obbligo verrà riportata nel verbale di sopralluogo.

3. PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

3.1 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto verrà allontanato.

4. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

4.1 IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

4.2 RISPETTO DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno dello stabilimento del committente dei quali verrà idoneamente informato.

Il personale dell'appaltatore non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall'area assegnata senza un giustificato motivo.

4.3 USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.

Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.

4.4 ALLONTANAMENTO DI PERSONALE

Il committente, tramite IL Responsabile di Area/Servizio o suo delegato si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, le procedure e i regolamenti.

5. MACCHINE ED ATTREZZATURE

5.1 DIVIETO DI CESSIONE DI MACCHINE

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore.

5.2 STATO DELLE MACCHINE

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

5.3 CERTIFICAZIONI

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

5.4 CUSTODIA E IDENTIFICABILITA' DELLE ATTREZZATURE

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

6. TUTELA DELL'AMBIENTE

6.1 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre alle norme di legge vigenti anche eventuali norme regionali o locali. In particolare l'appaltatore dovrà adeguare alla normativa vigente gli eventuali scarichi delle acque reflue provenienti dal cantiere.

L'appaltatore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'eventuale inquinamento atmosferico prodotto dai lavori.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.

Ad integrazione di quanto sopra disposto, l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- **Trasporto dei materiali:**

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell'appaltatore.

- **Controllo del rumore**

L'appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al di sotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.

- **Controllo delle polveri**

L'appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito

- **Materiali di risulta**

I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l'area di lavoro, protetti con difese e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate

- **Accensione di fuochi**

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.

7. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

7.1 RESPONSABILE DI CANTIERE

La gestione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto sono a carico dell'appaltatore.

Qualora questi non intenda condurre i lavori personalmente, provvederà a nominare un responsabile di cantiere e, se necessario, un suo sostituto.

7.1 CARATTERISTICHE DELLA FIGURA

Il responsabile di cantiere (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso l'appaltatore conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

7.3 OBBLIGO DI PRESENZA

Il responsabile di cantiere (o il suo sostituto) avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate.

Il nominativo del responsabile di cantiere (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati al committente prima dell'inizio dei lavori.

7.4 SANZIONI

Il responsabile di cantiere (o il suo sostituto) dovranno essere di gradimento del committente che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

8. SITUAZIONI PARTICOLARI

8.1 CASI DI INTERFERENZA TRA LE LAVORAZIONI

Nei casi di applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 626794, in caso di interferenza tra i lavori svolti dall'appaltatore e quelli effettuati da terzi o dal committente nella medesima area o in aree adiacenti, l'assistente ai lavori e il responsabile di cantiere dell'appaltatore coordineranno gli interventi di protezione, se necessario, anche attraverso la stesura di un piano di lavoro che avrà il fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Della necessità di predisporre il piano di lavoro verrà fatto cenno nel verbale di sopralluogo.

8.2 INFORTUNI O INCIDENTI

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l'assistente ai lavori per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

9. SANZIONI

9.1 TIPI DI SANZIONE PREVISTI

Il Responsabile di Area o Servizio, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle

disposizioni contenute nel presente capitolato di sicurezza, potrà adottare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni:

- contestazione
- richiamo scritto
- allontanamento di personale
- allontanamento del responsabile di cantiere
- sospensione dei lavori

ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.

Tutte le clausole contenute nel presente documento sono considerate dalle parti come essenziali e la mancata ottemperanza ad una sola di esse potrà comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale danno subito.